

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 9-2625

Approvazione della bozza di Accordo fra la Regione Piemonte e Lyon Turin Ferroviaire (LTF S.a.s.) per lo sviluppo del tavolo di comunicazione per la Nuova Linea Torino Lione (NLTL).

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

- la Direttiva del 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale stabilisce criteri chiari in merito all'informazione e stabilisce che l'accessibilità di tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche è la condizione primordiale che permette di rafforzare l'applicazione e il controllo del diritto comunitario dell'ambiente;
- detta direttiva intende per informazioni relative all'ambiente qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi comprese misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente;
- la direttiva ha l'obiettivo di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente disponibile e comunicata al pubblico;
- l'informazione comprende almeno: i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti l'ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; le relazioni sullo stato dell'ambiente (da pubblicare come minimo ogni 4 anni); i dati sulle attività che incidono sull'ambiente; le autorizzazioni e gli accordi in materia di ambiente; gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi.

Considerato che:

- in tale contesto ed in considerazione della grande attenzione che da decenni si è venuta a creare sulle vicende attinenti la realizzazione della ferrovia ad alta capacità Torino Lione, la Regione Piemonte ritiene opportuno prevedere una serie di attività di comunicazione finalizzate a diffondere un'informazione certificata in grado di informare i cittadini, ed in particolare le comunità interessate dall'intervento di realizzazione della suddetta linea ferroviaria, oltre che sulle questioni ambientali come sopra specificato, anche sullo stato di attuazione delle procedure, sull'avanzamento delle attività e delle opere, ed in generale su tutte le questioni che coinvolgono direttamente o indirettamente le comunità interessate dall'infrastruttura, comprese le iniziative di promozione e sviluppo socio-economico del territorio;
- dette attività sono state incardinate nella legge regionale del 21 aprile 2011, n. 4 ("Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territori"), finalizzata a favorire le ricadute positive sul territorio, garantendo l'integrazione e la sostenibilità degli interventi. Infatti la suddetta legge regionale prevede tra gli ambiti tematici di intervento, anche quello della comunicazione;
- per il finanziamento e la predisposizione delle attività di comunicazione dovranno essere coinvolti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere della nuova linea ferroviaria Torino Lione, *in primis* Lyon Turin Ferroviaire LTF società mista italo francese costituita paritariamente da Rete

Ferroviana Italiana (RFI) e Réseau Ferré de France (RFF) che il 10 agosto 2010 ha presentato il progetto della tratta comune italo-francese dell'opera;

- al fine di definire impegni, oneri, criteri e modalità di attuazione delle attività di Comunicazione si rende necessario un Accordo, la cui bozza si allega al presente provvedimento (Allegato A), costituendone parte integrante, da sottoscrivere fra le parti coinvolte che al momento attuale sono Regione Piemonte e LTF Lyon Turin Ferroviaire S.a.s.;

- detto Accordo prevede un costo complessivo di 400.000,00 €, di cui 200.000,00 € a carico di LTF s.a.s., per i restanti 200.000,00€ la Regione Piemonte si attiverà presso gli altri soggetti interessati alla realizzazione delle attività in questione;

- detto Accordo prevede l'affidamento alla società Società di Committenza Regionale (SCR) delle attività di individuazione del soggetto attuatore attraverso bando di gara ai sensi delle vigenti leggi in materia. Per dette attività SCR percepirà un compenso massimo pari a 10% dell'erogazione di 150.000,00€ da parte di LTF per l'attuazione delle attività di comunicazione detto compenso rientra all'interno del finanziamento ricevuto e non risulta comunque a carico del bilancio regionale;

- per le attività di comunicazione non sono previsti oneri da parte della Regione Piemonte, che si attiverà presso i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera per reperire finanziamenti sino al concorso massimo di 200.000,00 €;

- per la sottoscrizione del suddetto Protocollo di Accordo viene dato mandato all'Assessore *pro tempore* ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica o ad un suo delegato, con l'autorizzazione ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziali che risultassero necessarie.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare la bozza di Protocollo di Accordo tra la Regione Piemonte e Lyon Turin Ferroviaire S.a.s. (LTF S.a.s.), che si allega al presente provvedimento (Allegato A), costituendone parte integrante;

- di dare mandato all'Assessore *pro tempore* ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica o un suo delegato di sottoscrivere il suddetto Accordo, con l'autorizzazione ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziali che risultassero necessarie;

- di affidare ad S.C.R. Piemonte le attività del presente atto per un corrispettivo non superiore al 10% dell'importo di 150.000 € a carico di LTF s.a.s.

Il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione Piemonte che si attiverà presso i soggetti interessati alla realizzazione dell'attività oggetto dell'accordo per reperire finanziamenti sino al concorso massimo di 200.000€.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ACCORDO PER LO SVILUPPO DEL TAVOLO DI COMUNICAZIONE
PER LA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE**

TRA

la Regione Piemonte, in questo atto rappresentata dal nato a il
..... domiciliato ain via.....

E

Lyon Turin Ferroviaire SAS di seguito detta LTF in questo atto rappresentata
da.....,
di seguito denominate "Parti".

Premesso che:

- la Direttiva del 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale stabilisce criteri chiari in merito all'informazione e stabilisce che l'accessibilità di tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche è la condizione primordiale che permette di rafforzare l'applicazione e il controllo del diritto comunitario dell'ambiente;

- detta direttiva intende per informazioni relative all'ambiente qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi comprese misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente;

- la direttiva ha l'obiettivo di garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente disponibile e comunicata al pubblico;

- l'informazione comprende almeno: i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti l'ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; le relazioni sullo stato dell'ambiente (da pubblicare come minimo ogni 4 anni); i dati sulle attività che incidono sull'ambiente; le autorizzazioni e gli accordi in materia di ambiente; gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi;

- in tale contesto ed in considerazione della grande attenzione che da decenni si è venuta a creare sulle vicende attinenti la realizzazione della ferrovia ad alta capacità Torino Lione, la Regione Piemonte ritiene opportuno prevedere un Piano di comunicazione finalizzato a diffondere un'informazione certificata in grado di informare i cittadini, ed in particolare le comunità interessate dall'intervento di realizzazione della suddetta linea ferroviaria, oltre che sulle questioni ambientali come sopra specificato, anche sullo stato di attuazione delle procedure, sull'avanzamento delle attività e delle opere, ed in generale su tutte le questioni che coinvolgono direttamente o indirettamente le comunità interessate dall'infrastruttura, comprese le iniziative di promozione e sviluppo socio-economico del territorio;

- le Parti hanno convenuto di stimare in 300 mila euro il costo del Piano di comunicazione reperiti come stabilito al successivo art. 6.

- detto Piano è stato incardinato nella legge regionale del 21 aprile 2011, n. 4 (“Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo – Territori”), finalizzata a favorire le ricadute positive sul territorio, garantendo l'integrazione e la sostenibilità degli interventi. Infatti il suddetto disegno di legge regionale prevede tra gli ambiti tematici di intervento, quello della comunicazione;

- la Regione Piemonte con deliberazione n, 11-1793 del 4 aprile 2011, per la razionalizzazione della spesa e per l'efficienza dell'azione amministrativa, ha affidato alla società di committenza regionale, SCR Piemonte S.p.A. l'incarico di svolgere come stazione appaltante le attività relative alla realizzazione del Piano; LTF concorda nell'affidare a SCR Piemonte S.p.A. l'incarico suddetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite in atto

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Generalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

2.1 Il presente accordo regola le azioni delle Parti per lo sviluppo congiunto di un Piano di comunicazione che, in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo del 2005, che ha recepito i dettami della Direttiva europea del 2003, garantisca l'accessibilità alla cosiddetta “informazione ambientale” connessa alla realizzazione della NLTL, nei confronti delle comunità coinvolte.

2.2 Il suddetto Piano di comunicazione ha, altresì, la finalità di diffondere un'informazione certificata in merito allo stato di attuazione delle procedure, all'avanzamento delle attività e delle opere e, più in generale, alle tematiche che possono a vario titolo coinvolgere direttamente o indirettamente le comunità interessate dall'infrastruttura stessa, quali, per esempio, le iniziative di promozione e di sviluppo socio-economico del territorio.

2.3 Le azioni di comunicazione saranno collegate all'oggetto sociale dei partecipanti. I finanziamenti di questi partecipanti per la messa in opera del piano di comunicazione non potranno in nessun caso servire al finanziamento di progetti non collegati alla convenzione.

2.4 Le azioni considerate nell'ambito del piano di comunicazione sono le seguenti da attuarsi in una prima fase da espletare entro la fine di settembre:

- manifesti da affiggere in valle sui temi della salute/ambiente, delle ricadute occupazionali e dell'utilità dell'opera;
- locandine da affiggere negli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici che riprendono i contenuti dei manifesti;

- opuscolo da distribuire porta a porta a tutte le famiglie e in diversi luoghi pubblici,
- conferenza stampa di presentazione della campagna informativa da tenersi possibilmente in Valle di Susa,
- eventuale campagna di marketing tramite invio di sms utilizzando i principali fornitori di servizi, mirata alla popolazione della Valle di Susa,
- eventuali altre iniziative di informazione ritenute utili ai fini del presente accordo.

2.5 Facendo seguito alle dovute valutazioni sui risultati conseguiti dopo l'espletamento delle attività descritte al precedente comma e compatibilmente con le disponibilità economiche le parti possono avviare successive fasi che diverranno oggetto di un specifico addendum al presente accordo.

Articolo 3 – Comitati del Piano di Comunicazione

3.1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo con Decreto del Presidente della Giunta regionale viene costituito un Comitato di governance istituzionale del Piano di Comunicazione e un Comitato "task force" dei comunicatori.

3.2. I due Comitati sono composti da rappresentanti degli enti e organismi seguenti:

- un rappresentante, designato dalla Regione Piemonte e che lo presiede;
- un rappresentante, designato da LTF S.a.s.
- un rappresentante dell'Osservatorio tecnico per la Torino Lione potrà far parte dei citati Comitati su esplicita richiesta dello stesso.

3.3. Alle attività dei comitati partecipano anche rappresentanti designati dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino, da RFI S.p.A., dal Comitato promotore di Transpadana, CIM Novara (Centre intermodale), SITO Orbassano, Camera di Commercio di Torino, SITAF.

3.4. La partecipazione ai Comitati e alle loro attività non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.

Articolo 4 – Competenze dei Comitati del Piano di Comunicazione

4.1. Il Comitato di governance istituzionale in particolare:

- a) valuta e valida i contenuti del piano di comunicazione proposto dalla task force dei comunicatori;
- b) valuta l'efficacia delle diverse fasi di comunicazione, nonché delle misure di adeguamento e di correzione adottate dalla task force dei comunicatori.

4.2. La task force dei comunicatori in particolare:

- a) definisce i contenuti del Piano di comunicazione, strutturandolo per fasi temporali legate all'avanzamento delle opere (a partire dal Tunnel geognostico della Maddalena) e articolando sulla base delle disponibilità finanziarie economiche sino al concorso dell'importo complessivo del Piano stimato in 400.000 €;
- b) monitora l'efficacia delle diverse fasi di comunicazione, proponendo i necessari adeguamenti e correttivi.

Articolo 5 – Impegni della Regione Piemonte

5.1 La Regione Piemonte, in particolare:

- a) promuove presso i soggetti interessati dalla realizzazione della linea ferroviaria il finanziamento del Piano di comunicazione, coordinando i procedimenti e flussi economici attraverso accordi o convenzioni;
- b) può intervenire, anche mediante stanziamenti finalizzati, al finanziamento del Piano di comunicazione, per le risorse rimanenti;
- c) affida a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico di predisposizione del bando di gara per lo svolgimento delle attività attinenti allo sviluppo del tavolo di comunicazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, attenendosi ai contenuti del Piano di comunicazione, come definito dal Comitato ai sensi dell'articolo 4.
- d) condivide con LTF le indicazioni di competenza da implementare nel bando di gara.
- e) si attiverà per il reperimento dei restanti fondi presso altri soggetti istituzionali interessati alla realizzazione d'opera.

5.2 I versamenti elargiti specificamente alla Regione Piemonte saranno realizzati in conformità a quanto previsto dal cronoprogramma di cui al Piano di Comunicazione approvato.

Articolo 6 - Impegni di LTF S.a.s.

6.1 LTF S.a.s., in particolare:

- a) contribuisce con l'importo di € 200.000,00 (duecentomila) articolati in 150.000 per le attività oggetto del presente accordo ed € 50.000 per iniziative autonome condivise con il Comitato del Piano di Comunicazione di cui all'art.3 al fine di costituire il plafond finanziario necessario all'attuazione del Piano di comunicazione;
- b) eroga i suoi contributi con versamenti rateizzati il primo versamento del 30% avverrà contestualmente a firma della convenzione, i successivi potranno essere erogati previa fornitura dei giustificativi delle spese sostenute.

6.2 Le azioni che potranno essere finanziate da LTF, secondo il suo oggetto sociale, saranno specificamente legate ai supporti cartacei, agli incontri locali e ad una azione sul social network per alcuni mesi, presa a carica direttamente da LTF nell'ambito del programma di comunicazione comune, ad altezza massima di € 50.000 (cinquantamila euro).

Articolo 7 – Durata dell'accordo

Il piano di comunicazione verrà attuato, per la prima fase, entro settembre 2011 ed ai sensi del punto 2.5 per presente accordo potrà prevedere successive fasi di azione.

Parigi, li 3 agosto 2011

REGIONE PIEMONTE

LTF S.A.S.
